MINISTERO DELL'EL LIPOSTA E SLIVE ETERAKS VECTOR DOL COORDINATED TO LEGIZE ATTAC Atti Parlamenta ii Nemerora e Program

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VI

Prot. nr. 222693/2019

Rif. Prot. Entrata nr. 222434/2019

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord.Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

OGGETTO: A.S. 988 "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico". Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nuova versione della relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e trasmessa, per le vie brevi, il 7 ottobre 2019.

Al riguardo, nel prendere atto delle modifiche apportate al testo della relazione tecnica in questione, sulla quale questo Dipartimento si era espresso con nota n. 180105 del 19 luglio scorso, si restituisce la suddetta relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, in quanto, come risulta nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e confermato per le vie brevi dal Dipartimento delle Finanze, da tale disposizione scaturiscono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.

MI Ragioniere Generale dello Stato

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Testo unificato C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela, C. 1386 Golinelli e S. 988

## **RELAZIONE TECNICA**

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge si compone di 20 articoli suddivisi in otto capi.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della norma, specifica che il campo di intervento, con esclusione del sistema dei controlli, interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organi competenti, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo, compresa la semplificazione amministrativa e gli strumenti finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative di sviluppo, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché la promozione da parte degli enti pubblici e delle istituzioni e l'uso di un marchio nazionale.

Quanto alla finalità, il comma 2 definisce la produzione biologica come una attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale collegandola, oltre che a fattori quali la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, lo sviluppo rurale e la tutela della biodiversità, anche agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Al comma 3, infine, è stabilita l'equiparazione tra il metodo di agricoltura biodinamica e quello di agricoltura biologica. La disposizione ha carattere puramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 introduce le definizioni relative a 'produzione biologica' o 'metodo biologico', 'prodotti biologici', 'aziende'. La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 individua nel Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica. La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 individua le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative, fatte salve le competenze primarie e concorrenti loro spettanti, e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la produzione biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilendo altresì che ad esso siano trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008) e al Tavolo tecnico permanente

compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile (di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013), che vengono soppressi. I due "organismi" di cui è disposta la soppressione, non hanno, come si evince dai decreti istitutivi, una specifica dotazione finanziaria né strumentale, ma si avvalgono, per le esigenze di segreteria, delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ufficio competente del Ministero. Pertanto, il Tavolo tecnico, per tutte le attività e gli impegni previsti, si avvarrà delle medesime risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di cui si avvalgono il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, che, contestualmente, vengono soppressi. In tale prospettiva, nel primo periodo del comma 2, si prevede che al funzionamento del tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 3 e 4 e 5 disciplinano rispettivamente la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo. È inoltre previsto (al comma 5), a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, che la partecipazione al tavolo non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 disciplina al comma 1 l'istituzione del marchio biologico italiano, al comma 2 la proprietà del marchio e le modalità di individuazione del logo del marchio e al comma 3 le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio da definire con specifico decreto del Ministro. La registrazione del marchio (comma 2) e il concorso di idee per il logo (comma 3) sono iniziative definite nell'ambito del Piano di azione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)<sup>1</sup> e pertanto la relativa copertura finanziaria viene individuata nel fondo di cui all'articolo 9 (come richiamato al comma 3 dell'articolo 9), non comportando pertanto la disposizione nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da aggiornarsi annualmente. Tale Piano disciplina interventi volti a: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; favorire l'insediamento di nuove aziende in aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il "biologico" nella gestione del verde e nell'erogazione di pasti nelle mense pubbliche o convenzionate; incentivare la ricerca; promuovere progetti per la tracciabilità dei prodotti biologici e delle relative informazioni sulla sostenibilità ambientale. A riguardo si specifica che gli interventi contenuti nel piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 9, non comportando pertanto la disposizione nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli interventi relativi all'incentivo del consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione prevedranno anche azioni di promozione del logo similmente a quanto avvenuto con il precedente programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Ff%252Fc%252FD.5ec1185be27d 55c8e6b8/P/BLOB%3AID%3D1945/E/pdf).



L'articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotti il Piano d'azione nazionale delle sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche migliorandone l'aspetto quali-quantitativo. L'aggiornamento è a cadenza triennale in un contesto aperto alla partecipazione di operatori ed esperti di settore. Tale piano, come espressamente richiamato al comma 3, viene finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 non comportando pertanto la disposizione nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede al comma 1 la costituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel "Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici" e nel "Piano nazionale delle sementi biologiche" di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8. Il Ministro, con proprio decreto, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento: i) dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d); ii) del Piano d'azione nazionale delle sementi biologiche; iii) dell'istituzione del Marchio biologico italiano (comma 3), definendo al contempo le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative finanziabili con le risorse del fondo stesso (comma 2). Annualmente, lo schema del decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia (comma 3).

Come definito al **comma 4**, la dotazione del Fondo è parametrata a una "quota parte" delle entrate previste dal vigente articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (che il **comma 5** riformula), rappresentate dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, commisurato al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari. Tale "quota parte" è determinata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 617 della legge n. 244 del 2007 in termini di contenimento della spesa pubblica.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" e il "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", al momento alimentati rispettivamente con una quota parte delle predette entrate di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e da un contributo statale, sono soppressi e le relative disponibilità saranno trasferite al suddetto Fondo in ragione delle nuove finalità previste (comma 6).

Il contributo annuale per la sicurezza alimentare che alimenta il Fondo, è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati con le modalità specificate al **comma 6**, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. La Tabella 1 fornisce il prospetto delle entrate del capitolo 3583 negli ultimi sette esercizi.

Tabella 1 – Entrate complessive relative al capitolo 3583, anni 2011-2017 (valori in euro).

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.387.372	11.691.039	10.723.855	11.991.185	10.973.498	13.204.644	14.509.438

Fonte: Rendiconto generale dello Stato (ammontare delle somme versate di consuntivo in conto cassa).



Si osserva che la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha ridotto coattivamente le suddette riassegnazioni spettanti al Mipaaf per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. In particolare, la norma stabilisce che, in relazione alle autorizzazioni legislative di spesa indicate nell'allegato 1 della suddetta legge (tra cui è ricompresa l'autorizzazione di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999), vengano meno le riassegnazioni prevedendo, in luogo delle stesse, l'istituzione, negli stati di previsioni della spesa dei Ministeri, di appositi Fondi con una dotazione finanziaria determinata, ai sensi del comma 617, "nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro".

Di conseguenza, lo stanziamento - che dal 2008 al 2016 è stato allocato sul capitolo-fondo riassegnazioni del Mipaaf (cap. 2314²) - è stato determinato in una quota parte delle predette entrate, riportate nella Tabella 2, la quale dà indicazione dell'evoluzione delle risorse stanziate sul capitolo 2314 del Mipaaf negli anni dal 2011 al 2016.

Tabella 2 – Previsioni di spesa relative al capitolo 2314, anni 2011-2016 (valori in euro).

	2011	2012	2013	2014 <sup>3</sup>	2015	2016
-	588.352,00	588.352,00	583.449,00	3.572.112,00	3.176.076,00	3.058.809,00

Fonte: Rendiconto generale dello Stato e Bilanci consuntivi del Mipaaft (stanziamento iniziale di competenza).

Il predetto Fondo è stato ripartito con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, tra i capitoli di spesa con la distribuzione secondo la Tabella 3:

Tabella 3 – Ripartizione degli stanziamenti nei vari capitoli di spesa, anni 2011-2016 (valori in euro).

Capitolo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7742/2	239.506,82	<u>459.945,00</u>	2.393.201,00 <sup>4</sup>	3.108.774,56	3.105.842,96	<u>2.948.565,38</u>
1406/5	47.166,36	90.000,00	53.756,00	102.152,44	70.233,04	110.243,62
7092/1	239.506,82					

Cap. 7742/2 "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità"

Cap. 1406/5 "Somme destinate a spese per ispezioni effettuate presso i centri di saggio, ecc"

Cap. 7092/1 "Spese per la ricapitalizzazione annuale dei consorzi di garanzia collettiva fidi"

Fonte: Bilanci consuntivi del Mipaaft (stanziamento finale di competenza).

<sup>4</sup> Con la legge 113/2017 (assestamento di bilancio) è stato stanziato un importo aggiuntivo pari a 2 milioni di euro.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'aumento delle assegnazioni dal 2014 è seguito a specifiche richieste di integrazione delle dotazioni avanzate sia in sede di assestamento che di formazione; pertanto, la dotazione del Fondo ha subito un significativo incremento, comunque mai attestandosi, in termini nominali, al 50% delle entrate riassegnabili previste dal citato comma 617.

A partire dall'esercizio finanziario 2017, a seguito delle modifiche della legge n. 196 del 2009, il capitolo fondo 2314 è stato soppresso e la dotazione finanziaria è stata stabilizzata sui pertinenti capitoli di spesa; in particolare, per il capitolo 7742/02 la Tabella 4 reca il consuntivo 2017 e la proiezione quadriennale dello stanziamento iniziale secondo il Bilancio di previsione 2018-2020 e 2019-2021:

Tabella 4 – Stanziamento di competenza a consuntivo, anno 2017 e di previsione, anni 2018-2021 relativi al capitolo 7742/2 (dotazione iniziale, valori in euro).

Capitolo	2017 (consuntivo)	2018	2019	2020	2021
7742/2	3.957.727,00	4.955.855,00	4.957.727,00	4.957.727,00	4.957.727,00

Fonte: Bilancio consuntivo 2017 e di previsione 2018-2020 e 2019-2021 del Mipaaft (i valori di previsione sono al netto della reinscrizione dei residui passivi perenti).

L'articolo 10 prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostenga la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore. Secondo il Centro Studi Confagricoltura a fine 2017 risultano costituite 885 reti con la partecipazione di 4.184 imprese agricole. Tale previsione di natura programmatica è supportata da numerose norme nazionali che hanno sostenuto e stanno sostenendo la nascita di questa forma di cooperazione tra le aziende, volta a favorire investimenti ed attività in comune al fine di costituire un sistema imprenditoriale più innovativo e competitivo. In particolare:

- lo strumento è stato istituito con la legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 (cd. decreto incentivi). Successivamente, il decreto-legge n.78 del 2010 ha previsto, dal punto di vista fiscale e fino al periodo d'imposta 2012, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, fino ad un massimo di un milione di euro per azienda.
- L'art. 6-bis del decreto legge n. 91 del 2014, ha destinato specifiche risorse al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete acquisendo priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.
- Sono già in essere presso il Mipaaft alcuni strumenti finanziari volti a favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera. In particolare l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede misure specifiche per il sostegno della filiera agroalimentare, con l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale previsto dall'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. L'applicazione della norma in discussione potrebbe quindi trovare applicazione prevedendo specifici criteri di premialità per le imprese della filiera biologica nel contesto di applicazione degli strumenti finanziari già previsti a legislazione vigente.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sono contratti tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Mipaaft, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed aventi rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

• L'introduzione di questa norma specifica è destinata anche a dare una chiara indicazione alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, in agricoltura, soprattutto con i fondi unionali, possono adottare specifici criteri di intervento.

La disposizione in esame ha carattere meramente programmatico e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica. Con particolare riferimento al comma 2, la lettera a) specifica che sono promossi percorsi formativi nelle università pubbliche in tema di produzione biologica nonché specifici percorsi di aggiornamento professionale dei docenti degli istituti agrari pubblici. La copertura degli oneri è assicurata nell'ambito della destinazione di una percentuale del Fondo di cui all'articolo 9, dal Fondo di funzionamento ordinario (FFO) delle Università e dagli ordinari stanziamenti per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche come specificato alla lettera d) del presente articolo.

La lettera b) prevede e finanzia attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione biologica, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto con DM (ex art. 7, comma 2 del D.Lgs. 204/1998) verrà stabilita la misura massima delle risorse, già previste a legislazione vigente, da destinare allo svolgimento delle predette attività.

La lettera c), prevede, invece, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica.

A tal riguardo si specifica che il Piano triennale di attività del CREA predisposto nel 2016 prevede, tra l'altro, al capitolo "Qualità e funzionalità degli alimenti" che "L'ambito di ricerca comprende attività di ricerca multidisciplinare sugli alimenti, freschi e trasformati, derivanti dalle differenti filiere produttive (orto-frutta, cereali e derivati, latte e derivati, oleicola, carni e derivati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e sistemi produttivi (agricoltura convenzionale, biologica, integrata, biodinamica, diversi sistemi di allevamento, etc)."

Va segnalato peraltro che i progetti fino ad oggi finanziati dal Mipaaft nel campo dell'acquacoltura biologica sono stati finanziati proprio con il fondo di cui all'articolo 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) della legge n. 488 del 1999. In particolare, oltre la metà dello stanziamento annuale del Fondo di cui all'articolo 59 è destinato a finanziare i progetti del CREA, nell'ambito del piano triennale che, per Statuto, è approvato, anche con riguardo agli aggiornamenti annuali, dal Ministero stesso. Ai sensi del presente articolo, pertanto, la destinazione delle somme del Fondo a favore del Piano del CREA terrà conto dei progetti relativi al settore biologico, senza richiedere ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.

La lettera d), inoltre, prevede una percentuale di destinazione (30 per cento) delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 9 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché dei percorsi formativi in ambito universitario e dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla lettera a) in materia di produzione biologica e di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti senza richiedere ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente. Si precisa infatti che, per la formazione per il personale docente degli istituti tecnici agrari pubblici, una parte degli eventuali oneri destinati alla formazione, da intendersi come meramente integrativa rispetto alla percentuale del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di cui all'articolo 9, potrà gravare sugli ordinari stanziamenti



per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche, sulla base di una progettualità condivisa fra i Ministeri interessati. Inoltre, si ritiene che la neutralità finanziaria della disposizione potrà essere altresì assicurata dal rinvio alle disposizioni contrattuali relative al diritto allo studio così come definite nell'ambito del CCNL – Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, capo VI – Formazione (da articolo 63 ad articolo 71). Infatti, i relativi permessi possono essere concessi solo nei limiti dei contingenti previsti a livello nazionale/regionale.

Quanto ai percorsi formativi che possono essere promossi nelle università pubbliche in tema di produzione biologica si precisa che l'attivazione di master e corsi di formazione e aggiornamento è autonomamente decisa dalle Università, mentre per quanto attiene a corsi di laurea e dottorati di ricerca anche in tema di produzione biologica essi vanno accreditati dal MIUR, sempre su richiesta degli Atenei. Si ritiene, pertanto, che la copertura di eventuali oneri, in termini di funzionamento e di personale per il sistema universitario, qualora non coperti dagli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ovverosia dal **Fondo di funzionamento ordinario (FFO) delle Università**, istituito nello stato di previsione del MIUR al capitolo 1694, piano gestionale n. 1<sup>6</sup>, possa essere assicurata nell'ambito e nel limite della destinazione della percentuale del Fondo di cui all'articolo 9, come specificato alla lettera d) dell'articolo medesimo assicurando pertanto la **neutralità finanziaria della disposizione**.

Infine, il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, la clausola di invarianza finanziaria che viene rispettata come si evince dalla disamina degli effetti sulla finanza pubblica delle attività previste nelle lettere a), b), c), e d) del comma 2. Come specificato prima, l'art. 9 del disegno di legge istituisce un fondo (Fondo per lo sviluppo della produzione biologica) che sostituisce il già previsto Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità, istituito 19 anni or sono dalla legge 488 del 2000 art. 59. Il nuovo Fondo è alimentato dalle stesse risorse finanziarie attualmente destinate al fondo sostituito dal presente disegno di legge e, pertanto, non vi è alcun incremento di spesa. Difatti, le risorse finanziarie derivano da un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti fitosanitari, fertilizzanti di sintesi e presidi sanitari. Tale contributo rappresenta, di fatto, una tassa di scopo su soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei suddetti prodotti. I versamenti effettuati a fronte di questa tassa di scopo (entrata extra tributaria) sono destinati ad alimentare un capitolo di entrata del Bilancio dello Stato del MIPAAFT, fino ad oggi utilizzato esclusivamente per il finanziamento della ricerca in agricoltura biologica e che, invece, il disegno di legge estende anche ad altre azioni a favore del comparto.

L'articolo 12 prevede l'impegno dello Stato, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Tale previsione non prevede la realizzazione di corsi di formazione aggiuntivi ma intende indirizzare verso la produzione biologica le iniziative di formazione già previste e coperte finanziariamente dai diversi enti coinvolti. La disposizione non comporta, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per l'anno 2019 lo stanziamento del capitolo 1694 – quale risultante dal DM 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il biennio 2020–2021 – è pari rispettivamente a € 7.162,8 milioni, € 7.326,1 milioni, € 7.391,8 milioni.



L'articolo 13 dispone la costituzione dei "distretti biologici", ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge n. 205/2017, quale una delle forme possibili di realizzazione dei distretti del cibo. I distretti biologici sono definiti come i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significative la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico, conformemente alla normativa vigente. Il comma 2 definisce ulteriori caratteristiche dei distretti biologici tra cui: l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei fitosanitari al loro interno. In particolare gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Si specifica inoltre che le competenze sulla gestione della pulizia delle strade e delle aree pubbliche sono prevalentemente a carico di comuni e province che rientrano nell'ambito degli enti dotati di finanza propria. Il disegno di legge attribuisce una facoltà a tali enti di stabilire agevolazioni compensative per le imprese a seguito del divieto di utilizzo di diserbanti. Tale facoltà, se esercitata, potrà riguardare esclusivamente i tributi locali e, pertanto, la portata finanziaria degli eventuali interventi agevolativi non avrà incidenza sul bilancio statale. La previsione di legge, se esercitata dagli Enti Locali, potrebbe innescare un circuito virtuoso per una significativa riduzione dell'utilizzo di prodotti ad alto impatto ambientale anche in aree extra agricole. Ai sensi del comma 3 al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità, mentre il comma 4 rinvia ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni la definizione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Con successivo DM (di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il MISE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda. Le richiamate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 228/2001 prevede - al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (inclusi i distretti biologici) - uno stanziamento pari a 8 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro a partire dal 2020 (a valere sul capitolo 7049 – "Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo"). Pertanto, gli interventi previsti dall'art. 13 del DDL in esame verranno effettuati utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente. In aggiunta a ciò si osserva che misure a sostegno dei sistemi produttivi agricoli e agroalimentari biologici locali, come quella dei distretti, determinano importanti esternalità positive, quali ad esempio lo sviluppo delle comunità delle aree rurali e l'aumento di competitività delle imprese agricole, con una reale e benefica ricaduta in termini di crescita del sistema produttivo, economico e sociale, del PIL con effetti positivi per il bilancio pubblico.



Inoltre, al comma 5, sono elencate le molteplici finalità sottese alla costituzione dei distretti biologici, le quali coinvolgono trasversalmente aspetti di carattere ambientale, sanitario, di sviluppo sostenibile, turistico e sociale. Per quanto in particolare previsto alla lettera e), va osservato che la promozione ed il sostegno da parte dei distretti biologici dell'uso dei cibi biologici nella ristorazione pubblica non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, non prevedendo la realizzazione di specifici interventi. Anzi, l'organizzazione della filiera dei sistemi produttivi locali, con il coinvolgimento degli enti locali nella gestione condivisa dei distretti biologici, potrebbe comportare una riduzione dei costi già previsti dagli Enti pubblici per la ristorazione collettiva. Le richiamate disposizioni non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede la partecipazione delle imprese agricole, singole o associate, e di soggetti pubblici e privati al Comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza o alle diverse regioni di pertinenza. Il funzionamento del Comitato promotore non determina spese o maggiori oneri per la finanza pubblica non comportando attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Il comma 7 prevede che i distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico costituiscano un Consiglio direttivo che adotta statuto e regolamento organizzativo dell'ente anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Il Consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto. Al riguardo si conferma che il funzionamento del Consiglio direttivo non determina spese o maggiori oneri per la finanza pubblica non comportando attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. La procedura di riconoscimento non comporta spese ed oneri aggiuntivi, in quanto le Regioni dovranno far fronte alle richieste di riconoscimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in materia di agricoltura istituzionalmente ad esse spettanti; pertanto la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 dà facoltà alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico. Il comma 9 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni il compito di promuovere la divulgazione delle "migliori pratiche" messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti. Tale compito è attribuibile alla AGRET (Direzione generale per gli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali) del DIQPAI (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca), alla quale istituzionalmente sono attribuite competenze di gestione e coordinamento dei siti Internet e intranet del Ministero a valere sui capitoli 1980 per la gestione ordinaria dei sistemi informativi e 7761 per gli sviluppi software, che presentano la necessaria disponibilità (pari rispettivamente a € 3.174.253<sup>7</sup> e € 2.269.819,21 per il 2019, rispettivamente a € 5.699.901 e € 4.161.169 per il 2020, e rispettivamente a € 5.731.001 e € 4.197.074 per il 2021 a seguito degli impegni definitivi già assunti), e sarà pertanto svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 conferisce la possibilità alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Alla data di redazione del presente documento (22 luglio 2019) non si è tenuto conto della somma relativa all'impegnato provvisorio pari a € 66.199,62.

assegnare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede che i distretti biologici promuovano la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo. Anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 prevede che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosca a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

Con particolare riferimento al comma 4 si segnala che l'attività di riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero, che vi provvede con le risorse umane e professionali disponibili a legislazione vigente per il tramite di una Commissione interna composta da funzionari appartenenti a diversi dipartimenti dell'Amministrazione. L'ambito di attività rientra peraltro nella più ampia cornice di attività regolatoria svolta in attuazione di specifici regolamenti europei e pertanto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al **comma 8** e all'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica, si specifica quanto segue:

- L'estensione delle regole e l'**istituzione di contributi obbligatori** sono fattispecie disciplinate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio agli articoli 164 e 165<sup>8</sup>. Le norme unionali, infatti, prevedono (art. 164) che "lo Stato membro [...] può, su richiesta" delle organizzazioni interprofessionali, "disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate [....] siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi [...] non aderenti all'organizzazione o associazione" (cosiddette regole erga omnes).
- Inoltre, l'art. 165 prevede che "i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione [...] siano tenuti a versare [...] un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività" oggetto delle summenzionate regole erga omnes.
- In Italia l'unico esempio di applicazione di tali norme è rinvenibile nel quadro dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 firmato nell'ambito della O.I.T conformemente agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale accordo prevede l'estensione delle regole relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale nonché dell'obbligo dei contributi finanziari derivanti dalla loro applicazione anche nei confronti degli altri operatori attivi sull'intero territorio nazionale e non aderenti all'Organizzazione Interprofessionale (ai sensi del DM 824 "erga omnes tabacco" del 28 febbraio 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fd%252Fc%252FD.006d1fd ebfdaddeba463/P/BLOB%3AID%3D11387/E/pdf.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT#d1686e9334-671-1.

- Tali contributi ammontano a **93.500 euro oltre IVA** (riferiti all'annualità 2019) e sono a carico di tutti gli operatori del settore anche non aderenti all'O.I. (cfr. Convenzione tra l'O.I. Tabacco e Agecontrol SpA<sup>10</sup>). Questo importo è posto per il 50% a carico di tutti gli acquirenti riconosciuti e per il 50% a carico di tutti i venditori riconosciuti, che hanno contrattato tabacco per il raccolto 2019. Gli operatori del settore sono circa 2.500.
- Pertanto, allo stato attuale l'unico caso di introduzione di contributi obbligatori, disciplinati secondo il diritto privato e che non costituiscono prelievo fiscale, riguarda la filiera del tabacco e determina un ammontare suscettibile di deducibilità fiscale pari a 93.500 euro (annualità 2019).

Per ciò che concerne la filiera biologica, si evidenzia in definitiva come non sia possibile in questa fase effettuare alcuna stima credibile di quanto possa essere l'ammontare degli eventuali contributi, tenuto conto anche del fatto che solamente una tra le sette O.I. attualmente esistenti ha previsto l'istituzione di tale contribuzione obbligatoria (con un ammontare potenzialmente deducibile pari a poco meno di 100mila euro all'anno). Inoltre, discendendo da un regolamento europeo, questa fattispecie trova diretta applicazione nell'ordinamento italiano ogni qual volta sia istituita una organizzazione interprofessionale.

In aggiunta a ciò si osserva che l'istituzione di una interprofessione della filiera biologica avrebbe effetti positivi anche sul riconoscimento di un prezzo equo a favore dell'anello debole della filiera, ossia i produttori biologici. Occorre inoltre considerare che la sempre crescente domanda di prodotti bio determina l'aumento dell'offerta di prodotti di importazione da Paesi Terzi, a basso costo. Pertanto, si rende opportuno sostenere la interprofessione della filiera nazionale biologica, anche in considerazione della esternalità positiva sull'ambiente dell'agricoltura bio e della necessità di sostenere il prodotto biologico italiano. Pertanto, il minor gettito derivante dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori disciplinati secondo il diritto privato a cui si riferisce il comma 8 dell'articolo 14 del presente provvedimento, è certamente inferiore ai benefici che tale azione potrà comportare non solo sul comparto ma sulla intera collettività, in ragione del minore impatto ambientale dell'agricoltura biologica.

Il comma 12 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore economico che non si attiene alla prescrizione prevista al comma 11, in tema di estensione delle regole di cui al comma 8. Si tratta di nuove prescrizioni, che accompagnano la costituzione di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

Il comma 13 attribuisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'incarico di vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e di irrogare le relative sanzioni previste al comma 12, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Avendo riguardo alle modalità con cui vengono svolti i controlli non si rilevano oneri aggiuntivi a carico dell'ICQRF. La previsione contenuta nel comma 13 rimane infatti circoscritta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dall'ICQRF, con le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a legislazione vigente, nel corso delle quali è verificata la conformità della normativa applicata dagli operatori del settore.

L'articolo 15 prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F9%252F8%252FD.0ba9e4 12fa4776fb20d8/P/BLOB%3AID%3D12950/E/pdf.

agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possano stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2005. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 dispone l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali.

Al riguardo occorre precisare che il Ministero ha istituito, a partire dal 2005, numerosi Tavoli di filiera sulla base di preordinate norme (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; DPCM 5 agosto 2005) per il funzionamento dei quali non sono previsti costi di funzionamento; la mera attività di segreteria (convocazioni e verbali delle riunioni) è svolta dall'Ufficio di riferimento della filiera interessata. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con particolare riferimento al funzionamento del Tavolo di filiera in questione, si specifica quindi che il suo funzionamento non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, siano definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. La finalità della norma è quella di ovviare ad una carenza previsionale dello specifico regolamento comunitario per i prodotti biologici: la materia pertanto rientra nella più ampia cornice di intervento di regolazione di mercato previsto dalle norme unionali. Il Ministero già svolge questa attività, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, provvedendo alla redazione dei decreti di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori nell'ambito istituzionale del preposto Ufficio della PQAI – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. I suddetti decreti, peraltro, prevedono esplicitamente che le attività di riconoscimento e di verifica siano svolti a livello territoriale dalle regioni. Anche per questo è previsto che il suddetto decreto definisca le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. La disposizione non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 3** precisa che le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle finalità indicate nel medesimo comma nonché, ai fini del loro riconoscimento, quanto indicato dal **comma 4**.



Ai sensi del **comma 5** le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

L'articolo 18 interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma 6-bis nell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera. In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria. Diritti più limitati sono invece riconosciuti per la commercializzazione delle sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento. In particolare sono abrogati i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) ed il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¿La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai seusi e per gli
seffetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO

[ ] NEGATIVO

17 OTT, 2019

Il Rasioniere Generale della Stato

La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, in quanto, come risulta nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e confermato per le vie brevi dal Dipartimento delle Finanze, da tale disposizione scaturiscono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.

